



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 21/05/2021

OGGETTO: RINVIO DEGLI ADEMPIMENTI DI CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL' ARMONIZZAZIONE CONTABILE CON IL D.LGS. N. 118 DEL 23.06.2011.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **10,27**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, e in modalità videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Intervengono in modalità videoconferenza, tramite la piattaforma Go To Meeting, i consiglieri Agus, Carta, Rosas, Zedda.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI

AGUS DANILO
CARTA PAOLO
LAI ALESSANDRO
LAI ANTONIO
LOCCI MAURO
PISANU MICHELE

ROSAS JOHNNY
SPANO SANDRA RITA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

CONSIGLIERI ASSENTI

PRASCOLU NICOLA

USALA LAURA

*Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13
Consiglieri in carica n. 11 oltre il Sindaco, totale n. 12*

*totale presenti n. 10
totale assenti n. 2*

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma Go To Meeting per conferenze virtuali.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto in parola, “*Le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*”.

TENUTO CONTO che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

VERIFICATO sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- l’art. 232, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.*”
- l’art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*”

CONSIDERATO che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni, per i comuni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell’ISTAT e all’ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

PRECISATO che la popolazione residente del Comune di Escalaplano, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore a cinquemila abitanti;

RITENUTO di doversi avvalere delle predette facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 e comma 3 dell’art. 233 bis del TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell’applicazione delle complesse disposizioni in oggetto, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili:

- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

PRECISATO inoltre che la predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2019, viene giustificata dal fatto che allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Escalaplano, non presenta una valenza informativa significativa;

VERIFICATO inoltre che ARCONET, nella seduta del 20 gennaio 2021 nella quale è stato presentato il programma dei nuovi controlli BDAP sui bilanci armonizzati, ha precisato che la validità della delibera di rinvio degli adempimenti si estende, senza perciò dover procedere annualmente a palesare l'esercizio della facoltà, fino all'anno in cui l'Ente decide di tenere la contabilità economico patrimoniale o all'anno in cui viene a mancare il presupposto della popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

PRECISATO infine che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 118/2011;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in particolar modo l'art.172;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

IL PRESIDENTE illustra il punto posto all'ordine del giorno, dando conto dell'articolato normativo che consente l'esercizio della facoltà di non avvalersi della contabilità economico-patrimoniale e precisando che è comunque intenzione adottare questo modello di contabilità non appena l'assetto organizzativo dell'Ufficio finanziario, da poco tornato a regime, lo consentirà. Dà successivamente la parola alla dottoressa Monia Ibba, revisore unico dei conti del Comune, collegata in videoconferenza, la quale illustra sinteticamente gli aspetti positivi della contabilità economico patrimoniale ai fini di una ordinata gestione delle movimentazioni dei beni e servizi nell'ambito della gestione dell'ente, oltre che gli indubbi vantaggi ai fini conoscitivi e valutativi.

IL PRESIDENTE, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	N. 10;
VOTI FAVOREVOLI	N. 10;
CONTRARI	N. /;
ASTENUTI	N. /;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, per non tenere la contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. fino all'adozione di successivo apposito atto in cui l'Ente decida di adottare la contabilità economico patrimoniale.

3. Di dare atto che al rendiconto verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno del rendiconto, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
4. Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria.
6. Di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento.

Con separata e successiva votazione, e all'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs 267/2000.

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **27/05/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano li 27/05/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **21/05/2021**:

- ☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;
- ☐ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Mattei